

Storia della lingua latina;
Archeologia delle provincie romane;
Paleontologia;
Numismatica;
Epigrafia greca;
Archeologia orientale;
Filologia iranica;
Storia dell'arte islamica.

Art. 44. — Tra le materie complementari del corso di laurea in Scienze naturali la denominazione dello insegnamento di « Ecologia applicata » viene mutata in quella di « Geologia applicata ».

Art. 56. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:

Igiene zootecnica;
Tecnica commerciale dei prodotti agricoli;
Miglioramento genetico delle piante coltivate.

Gli articoli 130 e 131 relativi alla scuola di specializzazione in Medicina legale e gli articoli 132 e 133 relativi alla scuola di specializzazione in Infortunistica e nelle Assicurazioni sociali sono abrogati e al loro posto sono inseriti gli articoli relativi alla scuola di specializzazione in Medicina legale e delle assicurazioni.

Scuola di specializzazione in Medicina legale e delle assicurazioni

Art. 130. — E' istituita la scuola di specializzazione in Medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 131. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° anno:

- 1) Il danno della persona nell'ambito del diritto penale e civile. Deontologia medica;
- 2) Tanatologia. Tecnica e diagnostica delle autopsie medico-legali;
- 3) Identificazione e tecniche di laboratorio medico-legale;
- 4) Lesività medico-legale (traumatologia, asfissologia ecc.);
- 5) Nozioni generali di diritto e di procedura penale;
- 6) Nozioni generali di diritto civile e previdenziale;
- 7) Assicurazioni sociali e private 1°;
- 8) Nozioni generali di biologia (per laureati in Giurisprudenza);

2° anno:

- 1) Il danno alla persona nell'ambito del diritto penale e civile e sua valutazione. Semeiotica medico-legale;
- 2) Psicopatologia e psichiatria forensi;
- 3) Antropologia criminale;
- 4) Ostetricia e afrodisiologia forensi. Nozioni di tossicologia forense;
- 5) Assicurazioni sociali e private 2°;
- 6) Medicina legale militare e pensionalistica;
- 7) Igiene del lavoro;

I corsi saranno integrati da conferenze su argomenti di Medicina legale ed assicurativa: da esercitazioni sotto forma di internato, da visite a stabilimenti industriali, istituti di prevenzione e pena.

Art. 132. — Alla scuola potranno iscriversi tanto i laureati in Medicina e chirurgia in numero massimo di 10 per ogni anno di corso, che quelli in Giurisprudenza in numero massimo di 2 per ogni anno di corso (con obbligo dell'esame sub. 8° al 1° anno). Obbligo di frequenza alle lezioni ed esercitazioni.

Alla fine del 1° e 2° anno gli iscritti dovranno sostenere esami di profitto sulle rispettive materie di insegnamento, e chi non avesse superato tutti quelli del 1° non potrà essere ammesso al 2°.

In casi particolari, da valutarsi dal Consiglio di facoltà, su proposta del direttore della scuola, potrà essere consentita l'ammissione diretta al 2° corso con o senza esonero dagli esami del 1° corso, a candidati in possesso di particolari titoli da valutarsi caso per caso.

Art. 133. — L'esame di diploma si svolgerà secondo le consuetudini dello statuto universitario, e conterà di una dissertazione originale e scritta su un argomento di medicina legale o di medicina delle assicurazioni. Il superamento dell'esame di diploma, dà diritto al titolo di « Specialista in medicina legale e delle assicurazioni ».

Art. 137, relativo alla scuola di specializzazione in Odontoiatria e protesi dentaria, è modificato nel senso che la parte riguardante gli insegnamenti è abrogata e sostituita dalla seguente:

Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° anno:

- 1) Embriologia, anatomia e fisiologia della bocca e dei denti;
- 2) Farmacologia speciale odontoiatrica;
- 3) Patologia speciale e semeiotica dalla bocca e dei denti;

2° anno:

- 4) Radiologia;
 - 5) Odontotecnica;
 - 6) Microbiologia della bocca e dei denti;
- 2° anno:*
- 1) Anatomia patologica dentaria ed orale;
 - 2) Clinica odontoiatrica e stomatologica;
 - 3) Odontoiatria conservativa;
 - 4) Chirurgia dentaria e stomatologica;
 - 5) Protesi dentaria;
 - 6) Ortodonzia.

Dopo l'art. 228 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli riguardanti l'istituzione della

Scuola di specializzazione in scienze nucleari applicate

Art. 229. — Alla Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali è annessa una scuola di specializzazione in « Scienze nucleari applicate » avente lo scopo di dare mediante corsi teorici e di carattere sperimentale, una preparazione specifica nelle scienze nucleari per quanto concerne le applicazioni fisiche, chimiche e biochimico-fisiche.

Art. 230. — La durata della scuola è biennale e consisterà di insegnamenti teorici propedeutici e di insegnamenti teorici e di esercitazioni pratiche di laboratorio a carattere applicativo.

Art. 231. — Gli insegnamenti impartiti durante il primo anno sono distinti in insegnamenti propedeutici comuni ai vari indirizzi ed in insegnamenti speciali per ciascuno degli indirizzi: fisico, chimico e biochimico-fisico.